


IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



46 del 9 dicembre 2024

Nelle ultime settimane dell'anno uffici ragioneria alle prese con la chiusura dell'anno in corso e l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027.

Come ogni settimana, riportiamo il [link](#) alle scadenze.

Numana, 9 dicembre 2024

Attualità di rilievo



MEF. PNRR: nuove regole per accelerare i pagamenti

Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha emanato il decreto attuativo che semplifica le procedure per l'erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR. La misura, introdotta in attuazione dell'art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modifiche dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, mira a rendere più rapidi e snelli i processi di pagamento. Per garantire ai soggetti attuatori la liquidità necessaria alla realizzazione degli interventi, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, fino alla soglia complessiva del 90% del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento da parte del soggetto attuatore.

Inoltre, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, le verifiche e i controlli sulla documentazione giustificativa saranno concentrati nella fase finale della procedura, prima dell'erogazione del saldo. Questo consente di procedere in modo più rapido con i trasferimenti, riducendo i tempi di attesa dei pagamenti nelle fasi iniziali e intermedie.

In tutte le fasi della procedura, i soggetti attuatori sono tenuti ad aggiornare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS. Anche le Amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati relativi ai trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori. (News del 7 dicembre 2024 Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Consulta il [documento](#).

Contabilità



Rassegna. Pubblicati i contributi 2025 ai Comuni per servizi sociali, asili nido e trasporto alunni disabili

Ogni Comune può ora conoscere gli importi esatti dei contributi assegnati per i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli alunni con disabilità. Sul sito della Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard del ministero dell'Economia sono disponibili gli allegati contenenti i dati per ciascuna amministrazione, insieme alle note metodologiche sugli obiettivi di servizio e sul monitoraggio per i trasferimenti relativi agli asili nido e al trasporto alunni disabili, nonché per gli obiettivi di servizio, il riparto e la rendicontazione delle quote sociali per il 2025.

A partire dal 2025, queste risorse dovranno essere inserite in bilancio in un capitolo separato rispetto a quello iscritto al Titolo 1 delle Entrate del Fondo di Solidarietà Comunale. In particolare, dovranno essere stanziati come quote del nuovo Fondo Speciale per l'Equità del Livello dei Servizi (FELS), previsto dall'articolo 1, comma 496, della legge 213/2023, al Titolo 2 delle Entrate tra i trasferimenti correnti.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Piani anti-ritardo per 1.826 Comuni e nuove assunzioni: il Governo accelera sui pagamenti

La prima novità è il piano degli interventi per il rientro nei tempi di pagamento, esteso anche ai Comuni con oltre 10 giorni di ritardo e meno di 60.000 abitanti. La seconda riguarda i contributi per l'assunzione di personale nei municipi più grandi. Sono le due novità per gli enti locali contenute nell'articolo 6-sexies del disegno di legge di conversione del DL 155/2024, approvato con voto di fiducia in Senato in prima lettura.

Anche le amministrazioni comunali con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, che a fine 2023 presentano un indicatore di ritardo dei pagamenti superiore a 10 giorni, dovranno predisporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, un Piano di interventi approvato dalla giunta con il parere del responsabile finanziario dell'ente.

Andando a conteggiare tutti i Comuni che hanno chiuso il 2023 con un ritardo superiore a 10 giorni, l'elenco conta 1826 comuni, oltre il 23% del totale.

Per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il Piano dovrà prevedere la creazione di una struttura dedicata al pagamento dei debiti commerciali, mentre per gli altri, con meno di 5.000 abitanti, il Piano dovrà individuare un responsabile del pagamento dei debiti commerciali. Dovrà inoltre includere la sperimentazione di procedure semplificate di spesa per garantire maggiore tempestività nei pagamenti, la verifica costante dei dati registrati sulla piattaforma elettronica, con particolare attenzione alle scadenze delle fatture, alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni, nonché altre iniziative, anche di carattere organizzativo, necessarie per superare il ritardo nei pagamenti.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual in pratica 12: il nuovo perimetro delle immobilizzazioni immateriali secondo Itas 5

Nel contesto della digitalizzazione e della crescente centralità di beni intangibili come software e brevetti, le immobilizzazioni immateriali rappresentano un elemento da monitorare con attenzione nei bilanci delle amministrazioni pubbliche. L'Itas 5 e le relative linee guida affrontano la necessità di gestire in modo più efficace le risorse intangibili, sempre più determinanti per il buon funzionamento e lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche.

Nel Dlgs 118/2011, le immobilizzazioni immateriali sono definite principalmente come beni non monetari, identificabili e privi di consistenza fisica, capaci di generare benefici economici futuri. Itas 5, confermando questa impostazione, richiede che, per essere considerata una immobilizzazione immateriale, siano verificati tre requisiti: identificabilità, controllo ed esistenza di benefici economici futuri o di un potenziale di servizio su più esercizi. In tutti i casi in cui tali requisiti non siano congiuntamente rispettati, il costo sostenuto per acquisire dall'esterno o per generare internamente un elemento immateriale deve essere imputato interamente alla competenza economica dell'esercizio in cui tale costo è stato sostenuto e rilevato in contabilità.

Il requisito dell'identificabilità è funzionale alla distinzione dell'immobilizzazione immateriale dall'avviamento. Un'immobilizzazione immateriale è identificabile se può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, concessa in licenza, affittata o scambiata, individualmente o insieme a un contratto correlato, a un'attività o a una passività identificabile, oppure se deriva da accordi vincolanti (compresi diritti derivanti da contratti o altri diritti legali), indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obblighi.

Il controllo implica la capacità dell'amministrazione di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dall'attività immateriale e di limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici.

I benefici economici futuri possono includere proventi derivanti dalla vendita o risparmi di costo. Questi elementi si applicano a software, brevetti, diritti d'autore, ma escludono l'avviamento, le attività fiscali differite e i costi di sviluppo non capitalizzabili. Ad esempio, il software acquisito per gestire gli accessi alle sedi di un'amministrazione pubblica, inclusi i sensori fotosensibili necessari per il suo funzionamento, rientra nelle immobilizzazioni immateriali. Non vi rientrano, invece, i costi di ricerca preliminare non legati a un prodotto concreto.

Itas 5 affronta le immobilizzazioni immateriali con una prospettiva più dettagliata rispetto al Principio Contabile 4/3 del Dlgs 118/2011, che consente una maggiore flessibilità nell'iscrizione di costi come quelli di sviluppo. Con l'Accrual, si introducono criteri più stringenti per la rilevazione iniziale, basati su identificabilità, controllo e capacità di generare benefici futuri. Itas 5, a differenza del D.Lgs. 118/2011, richiede che i costi capitalizzati rispettino requisiti precisi, tra cui la dimostrabilità della fattibilità tecnica e la capacità di completare il bene. Questo standard, fornendo indicazioni operative dettagliate, mira anche a risolvere le ambiguità interpretative che caratterizzavano il precedente quadro normativo.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual in pratica 13: l'inventariazione iniziale delle immobilizzazioni immateriali nell'Itas 5

Uno degli aspetti più complessi nella gestione delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato dalla rilevazione iniziale. Le Linee Guida all'Itas 5 offrono regole chiare e dettagliate per identificare, valutare e iscrivere a bilancio questi beni, migliorando le indicazioni operative rispetto a quanto già disciplinato dal Dlgs 118/2011. La rilevazione iniziale dell'immobilizzazione immateriale richiede la preventiva verifica dei tre requisiti richiesti dallo standard Itas 5, che sono:

1. Identificabilità – Il bene deve essere separabile dall'entità e, idealmente, derivare da un diritto vincolante o da un contratto che ne attesti l'esistenza.
2. Controllo – L'amministrazione deve dimostrare di avere il controllo sul bene, ovvero il potere di ottenere i benefici economici futuri o il potenziale di servizio derivanti dal bene stesso, limitandone l'accesso a terzi.
3. Capacità di generare benefici economici futuri o potenziale di servizio – Il bene deve contribuire in modo concreto alla generazione di ricavi o al miglioramento dei servizi pubblici offerti dall'amministrazione, anche attraverso la riduzione dei costi. A questi si aggiunge la necessità di poter determinare i costi sostenuti per l'immobilizzazione, basandosi su ipotesi ragionevoli e sostenibili.

Nelle Linee Guida Itas 5 questi principi sono illustrati con casi concreti. L'esempio 3 considera il caso di un'università che acquista un software per la gestione delle presenze dei propri dipendenti: tra le immobilizzazioni immateriali è iscritto il costo complessivo dell'investimento, comprendente il prezzo della licenza e i costi di implementazione, al netto di eventuali sconti applicati. Nel rispetto del requisito di identificabilità, il software rappresenta un bene separabile, utilizzabile per migliorare l'efficienza operativa e con un costo chiaramente definibile.

Itas 5 stabilisce che tutti i costi direttamente imputabili all'acquisizione e alla messa in funzione del bene devono essere capitalizzati. Partendo dal concetto di costo storico come base per la rilevazione iniziale (principio contabile allegato 4/3 al Dlgs 118/2011), le regole Accrual completano i requisiti con i criteri di identificabilità e controllo, per cui senza dimostrazione di controllo, un bene non può essere considerato un'immobilizzazione immateriale. Questo criterio impedisce, ad esempio, di iscrivere beni intangibili per i quali l'amministrazione non ha diritti esclusivi o un'effettiva capacità di limitarne l'uso da parte di terzi.

Solo i costi direttamente attribuibili, come l'implementazione o i costi per la messa in funzione, possono essere inclusi nel valore del bene. Costi accessori, come quelli amministrativi o di formazione del personale, non possono essere capitalizzati e devono essere imputati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. Ad esempio, un'amministrazione che implementa un modulo aggiuntivo per uno strumento software già in uso deve capitalizzare esclusivamente i costi legati alla nuova funzionalità, mentre le spese generali, come il tempo impiegato dal personale amministrativo per supervisionare il progetto, devono essere trattate come costi dell'esercizio.

Infine, l'amministrazione deve essere in grado di stimare con sufficiente precisione il costo del bene e i benefici attesi, in modo da garantire che la capitalizzazione rispetti i principi di attendibilità e prudenza contabile. Questo approccio rigoroso evita che vengano capitalizzati costi non correlati a un beneficio effettivo o che non soddisfano le condizioni di identificabilità e controllo.

In conclusione, la rilevazione iniziale non può limitarsi a una mera considerazione del costo sostenuto, ma deve includere un'attenta valutazione delle caratteristiche e delle potenzialità del bene, basandosi sulla rigorosa applicazione dei principi dell'Accrual. Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual in pratica 14: valutazioni annuali delle immobilizzazioni immateriale secondo Itas 5

La valutazione successiva delle immobilizzazioni immateriali registrate nello stato patrimoniale deve essere effettuata al costo meno gli ammortamenti accumulati e le perdite per riduzione di valore (valore netto contabile). La valutazione di tali beni richiede la considerazione della loro vita utile, definita come il periodo durante il quale si prevede di utilizzare l'immobilizzazione oppure come la quantità di prodotti o di unità simili che si prevede di ottenere dal suo utilizzo.

Itas 5 distingue tra due categorie principali di immobilizzazioni immateriali: quelle con una vita utile definita e quelle con una vita utile indefinita. Per le prime, è essenziale stabilire una durata precisa, mentre per le seconde, non è possibile determinare un limite temporale per cui si prevedono flussi di cassa netti positivi o un potenziale di servizio. Questa distinzione influisce direttamente sulle modalità di ammortamento e sul riesame periodico del valore. Le immobilizzazioni con vita utile definita devono essere soggette a revisione periodica del periodo e del metodo di ammortamento a ogni chiusura dell'esercizio, per assicurare che il valore contabile rifletta adeguatamente la capacità del bene di generare benefici economici. Invece, le immobilizzazioni con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma devono essere annualmente sottoposte a controlli di riduzione di valore (impairment test). Questo processo implica un confronto tra il valore contabile del bene e il maggiore tra il valore d'uso e il valore di mercato per stabilire se il valore contabile supera il valore recuperabile.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual in pratica 15: gestione di plusvalenze, minusvalenze e capitalizzazione di oneri finanziari in immobilizzazioni immateriali

Nel contesto dell'Itas 5, esaminiamo il trattamento delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla dismissione o cessione di immobilizzazioni immateriali, nonché la capitalizzazione degli oneri finanziari associati alla loro acquisizione o produzione interna. Questi elementi, spesso trascurati, sono fondamentali per garantire una rappresentazione contabile precisa e trasparente nei bilanci delle amministrazioni pubbliche. L'Itas 5 e le relative linee guida prevedono che i risultati economici derivanti dalla cessione o dismissione di un'immobilizzazione immateriale siano contabilizzati come plusvalenze o minusvalenze. Si verifica una plusvalenza quando il valore di realizzo del bene supera il suo valore contabile netto, mentre si verifica una minusvalenza nel caso contrario. Ad esempio, se un'amministrazione vende una licenza software che ha un valore contabile netto di 10.000 euro a un prezzo di vendita di 12.000 euro, si registra una plusvalenza di 2.000 euro. Viceversa, se il prezzo di vendita fosse di 8.000 euro, si registrerebbe una minusvalenza di 2.000 euro. Le linee guida descrivono queste plusvalenze e minusvalenze usando l'aggettivo "straordinario", ma, a differenza delle previsioni del 118/2011, tali componenti non devono essere riclassificate tra i componenti straordinari del risultato economico di esercizio. Questi valori devono invece essere iscritti nel conto economico nella parte ordinaria, in linea con quanto indicato nell'Itas 1, assicurando una puntuale informazione in nota integrativa. Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual in pratica 16: le informazioni da inserire nella nota integrativa secondo l'Itas 5

Le Linee Guida Itas 5 forniscono una descrizione dettagliata delle informazioni da presentare nella nota integrativa, un elemento essenziale per garantire la trasparenza e la comprensibilità dei bilanci pubblici. È fondamentale distinguere le immobilizzazioni immateriali generate internamente da quelle acquisite, specificando, per entrambe, se hanno una vita utile definita o indefinita.

Per le immobilizzazioni con vita utile definita, è necessario indicare il periodo di ammortamento, i metodi utilizzati e fornire una panoramica del valore contabile lordo, includendo ammortamenti e perdite cumulate per riduzioni di valore sia all'inizio che alla fine dell'esercizio. Da un punto di vista pratico, è consigliabile rappresentare i movimenti delle immobilizzazioni immateriali nella nota integrativa tramite prospetti di riconciliazione.

La riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio deve includere:

- Gli incrementi, specificando separatamente le nuove immobilizzazioni generate internamente, quelle acquisite separatamente e quelle pervenute come parte di un'acquisizione;
- Le dismissioni;
- Le perdite per riduzione di valore nel corso dell'esercizio, imputate al conto economico in conformità con quanto previsto dall'Itas 8 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle attività;
- I ripristini di precedenti riduzioni di valore nel corso dell'esercizio, anch'essi imputati al conto economico secondo quanto disposto dall'Itas 8;
- Gli ammortamenti dell'esercizio;
- Le differenze nette di cambio, derivanti dalla conversione del bilancio nella valuta di presentazione e dalla conversione di una gestione estera nella valuta di presentazione dell'amministrazione che redige il bilancio di esercizio;
- Le altre variazioni del valore contabile avvenute nel corso dell'esercizio.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual in pratica 17: i quattro metodi per rilevare i costi per servizi dell'Itas 18

La registrazione dei costi, analizzata dall'Itas 18, deriva da un'operazione di scambio, da cui scaturisce una controprestazione specifica per beni o servizi acquistati o per l'utilizzo di attività patrimoniali di terzi. I costi relativi alla prestazione di servizi sorgono dalla ricezione da parte dell'amministrazione di prestazioni per un periodo di tempo concordato, che può completarsi in un singolo esercizio oppure protrarsi su più esercizi. Una volta soddisfatte le condizioni di rilevazione, in contabilità si registra un costo (DARE), movimentando la voce "Costo per acquisto di servizi", e una corrispondente variazione di passività (AVERE), ad esempio nella voce "Debiti correnti verso fornitori". La determinazione dello stadio di completamento di un servizio è un aspetto cruciale per stimare correttamente l'ammontare dei costi. I costi devono essere rilevati nell'esercizio in cui i servizi sono effettivamente prestati. Ad esempio, un'amministrazione che riceve una serie di servizi per un determinato periodo registrerà i relativi costi solo al completamento delle singole prestazioni.

Leggi l'[articolo](#).



Anci e Upi al ministro Piantedosi: proroga del bilancio dei Comuni al 31 marzo 2025

Anci e Upi chiedono al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi una proroga del bilancio al 31 marzo 2025.

Si fanno così portavoce dei numerosi enti locali che nella formulazione della Legge di Bilancio 2025 prevista nel mese di gennaio, si troveranno ad affrontare la difficoltà di dover prevedere accantonamenti obbligatori a carico di questi ultimi, in aggiunta ai tagli già disposti lo scorso anno, derivanti dall'introduzione di finanziamenti statali aggiuntivi al Fondo di solidarietà comunale e al Fondo sperimentale di riequilibrio per le Città metropolitane e per le Province (News del 28 novembre 2024 ANCI Campania).

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate



ANCI. Online Quaderno “Verifica periodica su situazione gestionale dei servizi pubblici locali”

Publicato il Quaderno operativo Anci su “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”.

È passato un anno dalla prima attuazione dell'adempimento previsto dall'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che riguarda i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, e che deve essere posto in essere entro il 31 dicembre di ogni anno (News del 2 dicembre 2024).

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



ANCI. Avviso Mim risorse lavori successivi a verifiche vulnerabilità e per riqualificazione energetica

Gli enti locali dal 4 dicembre al 10 dicembre 2024 possono presentare le candidature come da allegati Avviso Pubblico MIM e DM 235 11 novembre 2024 (facsimile A/facsimile B) pubblicati sul sito MIM, per richiedere l'assegnazione delle risorse pari a 33.703.000,00 mln del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 58-octies, comma 1 del dl 124/2019 come convertito nella L.157/2019, per interventi, su edifici pubblici statali, resisi necessari in seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica e per interventi di riqualificazione energetica. Ciascun ente può presentare una sola candidatura di finanziamento, relativa ad un solo edificio per un importo massimo di 1.500.000,00.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Spese progettazione, fino al 15 gennaio aperta la piattaforma per le istanze di finanziamento

È attiva dal 2 dicembre la piattaforma online per la trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento per l'annualità 2025, a copertura della spesa di progettazione, previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successive modifiche e integrazioni. Il contributo è assegnato agli enti locali al fine di favorire gli investimenti, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (News del 4 dicembre 2024 ANCI).

Leggi l'[articolo](#).



Dipartimento per lo Sport. Sport di tutti 2024 - Pubblicate le graduatorie

Sono online le graduatorie relative al bando "Sport di tutti" edizione 2024 (News del 29 novembre 2024 Dipartimento per lo sport).

Consulta i [documenti](#).



Ministero dell'Interno. Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose (art. 144 T.U.O.E.L.). Acconto anno 2024 e saldo anni 2023 e precedenti

La legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto all'articolo 1, comma 704, che, a decorrere dall'anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Al riguardo, si comunica che con decreto dirigenziale del 3 dicembre 2024 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l'apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso dei mesi aprile/maggio 2025 (Comunicato del 4 dicembre 2024 Dipartimento per gli affari interni e territoriali).

Leggi l'[articolo](#).

Fiscale



Agenzia delle Entrate. Chiarimenti fiscali sui programmi di supporto ai pazienti: deducibilità confermata

Con la risposta n. 243/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei costi sostenuti da una società farmaceutica per l'erogazione di servizi aggiuntivi nell'ambito dei Patient Support Program (PSP). Questi programmi prevedono servizi gratuiti per i pazienti, come supporto nella gestione dei farmaci, assistenza sui rimborsi e trasporto verso strutture sanitarie. Secondo l'Agenzia, i costi legati ai PSP possono essere considerati pienamente deducibili ai fini IRES, mentre l'IVA relativa è detraibile, a condizione che tali servizi siano strettamente collegati all'attività aziendale e funzionali alla generazione di operazioni imponibili.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



Ministero dell'Interno. Riapertura termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023

Il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 29 novembre 2024, recante: «Riapertura dei termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» (Comunicato del 2 dicembre 2024 Dipartimento per gli affari interni e territoriali).

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Chiarimenti sulla gestione del gettito IMU e TARI

La Corte dei Conti ha deliberato in merito alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, riguardante la gestione del maggiore gettito accertato da IMU e TARI. La norma consente ai comuni di destinare fino al 5% di tali somme al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali e al trattamento economico accessorio del personale, a patto che bilancio di previsione e rendiconto siano approvati entro i termini di legge. La Corte ha chiarito che l'approvazione tempestiva del bilancio è un requisito fondamentale per usufruire delle risorse. Il maggiore gettito deve essere destinato al bilancio dell'anno successivo e il suo utilizzo deve essere collegato a obiettivi precisi, verificabili attraverso il raggiungimento di risultati specifici da parte del personale coinvolto (Deliberazione n.179/2024 Corte dei Conti Liguria). Leggi l'[articolo](#).

Personale



Corte dei Conti. Chiarimenti sui limiti di spesa per lavoro flessibile

La Corte dei Conti ha emesso un parere importante sui limiti di spesa per il lavoro flessibile nei piccoli comuni. La Corte ha confermato che, in presenza di spese storiche ridotte, gli enti locali possono adottare un parametro basato sulla spesa strettamente necessaria per garantire servizi essenziali, purché tale scelta sia motivata in modo rigoroso (Deliberazione n.119/2024 Corte dei Conti Emilia Romagna). Leggi l'[articolo](#).



Garante per la protezione dei dati personali. Concorsi PA, dal Garante Privacy 50mila euro di sanzione a INPS Diffusi i dati personali di oltre 5mila partecipanti

Il Garante Privacy sanziona con 50mila euro INPS per aver pubblicato sul proprio sito web i dati personali di migliaia di partecipanti ad un concorso bandito dall'Istituto. Tra i dati oggetto della violazione oltre all'indicazione del nome e cognome dei candidati e alla data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali, il punteggio dei titoli, l'indicazione dell'ammissione con riserva comprensiva anche delle causali relative alla salute, di oltre 5mila interessati tra vincitori e idonei (Newsletter n. 529 del 3 dicembre 2024 Garante per la protezione dei dati personali). Leggi l'[articolo](#).



MIT. Pubblicazione nominativa liquidazioni compensi accessori

È stato chiarito il quadro normativo sulla pubblicazione dei dati relativi ai compensi incentivanti erogati ai dipendenti per funzioni tecniche, come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023. Secondo la posizione espressa dall'ANAC nella deliberazione 1047 del 25 novembre 2020, applicabile anche alla normativa attuale, non esiste un obbligo di pubblicare le determinazioni dirigenziali relative alla liquidazione di tali incentivi. L'art. 18 del D.Lgs. 33/2013 prevede infatti la pubblicazione dei dati rilevanti al fine di garantire la trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche, ma non estende tale obbligo agli atti dirigenziali stessi (Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 3041 del 6 dicembre 2024 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Tassatività dei servizi complessi di cui all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14

Sono stati forniti importanti chiarimenti sull'identificazione dei servizi complessi ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici per appalti e concessioni, come disciplinato dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023. La questione riguarda l'elenco dei servizi di particolare complessità indicati all'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14, e se tale elenco debba essere considerato tassativo o esemplificativo. Secondo l'interpretazione aggiornata, l'elencazione non è tassativa (Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 3029 del 6 dicembre 2024 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Possibilità di erogazione di incentivi in caso di opzioni

È stata fornita una precisazione sull'erogazione degli incentivi tecnici previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in relazione alle opzioni contrattuali attivabili negli appalti pubblici. Secondo la disciplina vigente, ogni Stazione Appaltante (SA) deve stabilire nel proprio regolamento interno le modalità di corresponsione degli incentivi, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023. A tale scopo, lo schema di disciplina approvato il 19 ottobre 2023 da ITACA specifica che, in caso di modifiche o varianti in aumento durante l'esecuzione dei lavori, è possibile prevedere nel bilancio un incremento proporzionale degli incentivi (Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 3046 del 6 dicembre 2024 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Incentivi per funzioni tecniche PNNR digitale - qual è la base di gara in affidamento diretto?

Secondo quanto chiarito, l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati sull'importo posto a base della procedura di affidamento. Tuttavia, nel caso di affidamento diretto, dove non è previsto un importo a base di gara, il calcolo dell'incentivo deve riferirsi al prezzo contrattualizzato nell'affidamento diretto, IVA esclusa. Questo criterio si applica anche ai progetti PNNR digitali che prevedono erogazioni in modalità lump sum, dove il contributo approvato corrisponde all'importo del quadro economico dell'obiettivo approvato dall'ente locale (Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 3170 del 6 dicembre 2024 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Rassegna. Autonomia, Ddl inapplicabile - Nel mirino anche il Titolo V

La legge Calderoli è colpita e (forse) affondata, ma a finire sotto la tagliola emendativa della Corte Costituzionale è la stessa riforma del Titolo V approvata in fretta e furia dall'allora centrosinistra nel 2001 per tentare di fermare l'onda lunga della Lega Nord di Umberto Bossi. La lettura delle 109 pagine delle motivazioni della sentenza con cui i giudici costituzionali presieduti da Augusto Barbera il 14 novembre scorso hanno bocciato in più parti la legge 86 del 2024 per l'attuazione dell'autonomia differenziata ci restituisce infatti una storica revisione di tutta la materia regionalistica.

Intanto la Consulta rivede la legge Calderoli per quanto riguarda l'elenco delle materie, o meglio delle funzioni, la definizione dei Lep, il ruolo del Parlamento e la stabilità finanziaria (si veda l'articolo in pagina). Quello che ne risulta è una legge con molti buchi. Basta mettere in fila, come fa il costituzionalista ed ex parlamentare del Pd Stefano Ceccanti, le parti della legge soppresse dalla sentenza: «Senza considerare le importanti riserve di interpretazione sull'elenco delle materie e sul ruolo del Parlamento (rilevanti anche se la tecnica fa sì che non impattino direttamente sul testo), saltano per incostituzionalità: un comma chiave dell'articolo 1, idem per un comma chiave e un pezzo di un comma dell'articolo 2 (si tratta in entrambi i casi della questione dei trasferimenti di funzioni e non di materie), un comma decisivo sia dell'articolo 3 sia dell'articolo 4 riferiti ai Lep, un comma dell'articolo 2 su un eccesso di iniziativa legislativa delle Regioni; 3 commi dell'articolo 3 che erano cardini per la determinazione dei Lep, e uno dell'articolo 8 sui profili finanziari; un comma dell'articolo 9 sulla facoltatività del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, un comma dell'articolo 11 sull'applicabilità alle Regioni Speciali...».

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Correttivo, i Comuni chiedono proroga di un anno per la qualificazione e soglia Bim a 4 milioni

Un anno di tempo «per avere un adeguamento operativo delle stazioni appaltanti per le procedure previste per la qualificazione». E poi l'ulteriore aumento a 4 milioni della soglia per l'obbligo di appalti in Bim, che il correttivo appalti già ha raddoppiato da uno a due milioni. I Comuni sono preoccupati della tenuta delle strutture più piccole rispetto alle novità destinate a entrare in vigore il 1° gennaio 2025, dunque tra pochi giorni al netto delle vacanze di Natale, e non hanno mancato di sottolinearlo nell'audizione tenuta dall'Anci di fronte alla commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera, impegnata nel lavoro di messa a punto del parere sullo schema di decreto Correttivo, che solo pochi giorni fa ha ricevuto una pesante dose di rilievi dal Consiglio di Stato. Dopo aver dato atto della convergenza dello schema di decreto su molte posizioni sostenute dai Comuni (su revisione prezzi, tutela del lavoro, Pmi) la prima sollecitazione arriva proprio sulle novità relative agli obblighi di qualificazione delle stazioni appaltanti che scatteranno il 1° gennaio, in particolare sugli aspetti relativi a digitalizzazione e esecuzione dei contratti (dunque post-affidamento). Punti su cui in realtà il Correttivo interviene tentando di ammorbidire le previsioni del Codice 36, proprio tenendo conto delle difficoltà che gli enti di minori dimensioni incontreranno nel tentativo di rispettare i requisiti minimi.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Centrali di committenza: risorse adeguate e organizzazione efficace per soddisfare esigenze P.A.

Per svolgere adeguatamente la funzionalità di soggetto aggregatore, e di centrale unica di committenza in modo stabile e con una struttura all'altezza, una Città metropolitana deve adottare tutte le misure necessarie per disporre di risorse adeguate e di un'organizzazione efficace di risorse umane e strumentali. L'ente, in concreto, deve attrezzarsi per svolgere forme efficienti di programmazione degli acquisiti e di raccolta delle esigenze relative alle categorie merceologiche, tarando in maniera ottimale il fabbisogno anche nella fase preliminare di progettazione di future gare aggregate (News del 3 dicembre 2024 ANAC).

Leggi l'[articolo](#).



Camera dei Deputati. Approvati decreto fiscale e modifiche a disciplina magistratura onoraria

La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155. Il provvedimento introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e disposizioni a sostegno degli enti territoriali, rappresentando un passo cruciale nella gestione delle risorse pubbliche e nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (News del 5 dicembre 2024 Camera dei Deputati).

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Dissesto idrogeologico, proposte per facilitare gli interventi

Intervenire in modo sistematico per ottimizzare e razionalizzare le procedure per il finanziamento, la realizzazione ed il monitoraggio degli interventi di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico, alla luce di specifiche aree di criticità rilevate. È il suggerimento dell'Anac, che sul tema specifico delle opere per la prevenzione delle emergenze e la riduzione dei rischi idrogeologici ha voluto formulare proposte di modifica in relazione alla normativa di settore, esercitando uno dei compiti che il Codice degli appalti attribuisce all'Autorità (News del 5 dicembre 2024 ANAC).

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Procedure negoziate, no a inviti su ordine cronologico o base territoriale. Salvo casi eccezionali

In una procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori, l'invito degli operatori economici generalmente non può avvenire basandosi sull'ordine cronologico di arrivo delle relative manifestazioni di interesse. Inoltre, salvo eccezionali situazioni motivabili, si deve evitare di porre limiti su base geografica e va rispettato con attenzione il principio di rotazione. È quanto ribadisce l'Anac con Atto del Presidente, approvato dal Consiglio dell'Autorità del 20 novembre 2024, relativo agli esiti di un'attività di vigilanza sul comune di Mornago nella provincia di Varese, avviata in seguito a segnalazioni su una procedura negoziata per l'affidamento di alcuni lavori stradali (News del 5 dicembre 2024 ANAC).

Leggi l'[articolo](#).



TAR. Soccorso istruttorio - Errore PEC: confermata l'improcedibilità per negligenza della ricorrente

Il TAR ha affrontato un caso legato al mancato rispetto dei termini di soccorso istruttorio da parte di una società richiedente una concessione demaniale. La questione è nata quando la ricorrente, per problemi informatici sulla piattaforma di invio, ha ricevuto dall'Amministrazione una richiesta di integrazione documentale entro cinque giorni, pena l'improcedibilità della domanda. Pur rispettando il termine, la documentazione è stata inviata a un indirizzo PEC errato, per un errore di digitazione. Questo ha impedito la ricezione da parte dell'Amministrazione e ha portato alla dichiarazione di improcedibilità. La ricorrente ha contestato il provvedimento, ritenendo l'errore un semplice disguido materiale. Il TAR ha respinto le argomentazioni, sottolineando che l'errore era evitabile con un controllo sulle ricevute di accettazione e consegna della PEC (Sentenza n. 1321/2024 TAR Puglia).

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Proroghe tecniche degli appalti pubblici limitate a 6 mesi per garantire trasparenza e concorrenza

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito che le proroghe tecniche nei contratti pubblici non possono superare i sei mesi. Questa limitazione risponde all'esigenza di garantire trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento nelle procedure di affidamento, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale (Delibera n. 534 del 20 novembre 2024 ANAC).

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Immobili oggetto di cessione per il finanziamento dell'opera

È stato chiarito il significato di "cessione" in relazione all'inserimento di immobili nella scheda C del programma triennale dei lavori pubblici, come previsto dal D.Lgs. 36/2023. La domanda riguardava la possibilità di considerare come "cessione" non solo il trasferimento del diritto di proprietà ma anche il trasferimento di altri diritti reali, come il diritto di superficie (Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 2846 del 26 settembre 2024 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Applicazione del D.L. 50/2022 agli affidamenti effettuati nel 2023

L'applicazione delle disposizioni sul meccanismo di adeguamento prezzi per gli appalti pubblici, introdotto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 e successive modifiche, è stata chiarita per gli affidamenti effettuati nel 2023.

Secondo quanto stabilito dal comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022, le regole di adeguamento prezzi si applicano anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con offerte il cui termine finale di presentazione è compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 2556 del 17 aprile 2024 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Leggi l'[articolo](#).